

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 92/2009.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 15 dicembre 2009;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 6 aprile 1961, con i quali la Cassa ufficiali Esercito, il Fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito e le Casse ufficiali e sottufficiali della Marina militare sono stati sottoposti al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi degli Enti suddetti, relativi agli esercizi finanziari 2007 e 2008, nonché le annesse relazioni degli organi di amministrazione e di revisione, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dottor Corrado Cerbara e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria degli Enti per gli esercizi 2007 e 2008;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del conto consuntivo —corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione —della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi 2007 e 2008 —corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione —degli Enti, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria degli Enti stessi.

ESTENSORE
Corrado Cerbara

PRESIDENTE
Mario Alemanno

Depositata in Segreteria il 22 dicembre 2009.

IL DIRIGENTE
(dott. Giuliana Pecchioli)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLE
GESTIONI RELATIVE AGLI ESERCIZI 2007 E 2008 DELLA CASSA
UFFICIALI DELL'ESERCITO, DEL FONDO DI PREVIDENZA SOT-
TUFFICIALI DELL'ESERCITO (GESTIONE SOTTUFFICIALI ESER-
CITO E CARABINIERI; GESTIONE TRUPPA CARABINIERI), DELLA
CASSA UFFICIALI DELLA MARINA MILITARE E DELLA CASSA
SOTTUFFICIALI DELLA MARINA MILITARE

S O M M A R I O

<i>Premessa</i>	<i>Pag.</i>	13
1. Ordinamento	»	14
2. Organi	»	16
3. Spese di funzionamento	»	17
4. Entrate	»	18
5. Spese per prestazioni istituzionali	»	19
5.1. Indennità supplementare e premio di previdenza ..	»	19
5.2. Assegno speciale	»	19
5.3. Prestiti	»	21
5.4. Sussidi	»	21
6. Gestione finanziaria: dinamica entrata-spesa. Rapporto contribuzioni-prestazioni	»	22
6.1. Equilibrio delle gestioni	»	23
6.1.1. Dilazione dei pagamenti	»	23
6.1.2. Attuali fattori migliorativi	»	24
6.1.3. Esposizione in bilancio degli oneri previden- ziali	»	25
6.2. Divergenza tra contributi pagati e indennità perce- pita	»	25
6.3. Riconsiderazione del sistema di calcolo della presta- zione previdenziale	»	25

7. Bilanci consuntivi (premessa)	Pag.	27
7.1. Cassa ufficiali dell'Esercito	»	27
7.1.1. Rendiconto finanziario	»	28
7.1.2. Conto economico	»	31
7.1.3. Situazione patrimoniale	»	33
7.1.4. Situazione amministrativa	»	35
7.2. Fondo di previdenza sottufficiali Esercito (gestione sottufficiali)	»	36
7.2.1. Rendiconto finanziario	»	36
7.2.2. Conto economico	»	39
7.2.3. Situazione patrimoniale	»	40
7.2.4. Situazione amministrativa	»	42
7.3. Fondo di previdenza sottufficiali Esercito (gestione carabinieri)	»	43
7.3.1. Rendiconto finanziario	»	43
7.3.2. Conto economico	»	46
7.3.3. Situazione patrimoniale	»	47
7.3.4. Situazione amministrativa	»	49
7.4. Cassa ufficiali della Marina militare	»	50
7.4.1. Rendiconto finanziario	»	50
7.4.2. Conto economico	»	52
7.4.3. Situazione patrimoniale	»	53
7.4.4. Situazione amministrativa	»	55
7.5. Cassa sottufficiali della Marina militare	»	56
7.5.1. Rendiconto finanziario	»	56
7.5.2. Conto economico	»	59
7.5.3. Situazione patrimoniale	»	60
7.5.4. Situazione amministrativa	»	63
8. Considerazioni conclusive	»	64

Premessa

La Corte dei conti riferisce sui risultati del controllo eseguito, ai sensi degli articoli 2 e 7 della legge 21 marzo 1958 n. 259, in ordine ai seguenti Enti, sulle gestioni relative agli esercizi 2007 e 2008, nonché sugli eventi più significativi delle gestioni medesime sino a data corrente:

- Cassa ufficiali dell'Esercito, compresi gli ufficiali dei Carabinieri: amministra le due gestioni relative all'indennità supplementare e all'assegno speciale, unificate a decorrere dal 1° gennaio 1996, con legge 8 agosto 1996, n. 416;

- Fondo di previdenza sottufficiali Esercito, che comprende: a) la gestione sottufficiali dell'Esercito, compresi quelli appartenenti all'Arma dei Carabinieri; b) la gestione appuntati e militari di truppa dell'Arma dei Carabinieri;

- Cassa ufficiali della Marina militare;

- Cassa sottufficiali della Marina militare.

L'ultimo referto riguarda l'esercizio 2006¹.

¹ Atti parlamentari; XV legislatura, DOC. XV, n. 169.

1. Ordinamento

È presente nel nostro ordinamento una pluralità di organismi - quali gli Enti in esame - erogatori di prestazioni previdenziali ed assistenziali. Tali enti costituiscono espressione di una situazione differenziata di posizioni contributive finalizzate a fornire, a particolari categorie di dipendenti dello Stato, prestazioni di natura previdenziale ad integrazione di quelle in via generale erogate a tutti i dipendenti statali dall'INPDAP; per dette situazioni differenziate questa Corte non può che ribadire² l'esigenza di riconsiderare la permanenza nell'ordinamento dei vari enti assistenziali e previdenziali come quelli in esame, specie se alimentati con proventi dello Stato. Peraltro, nonostante le iniziative³ in proposito del Governo e del Parlamento, la situazione ad oggi è sostanzialmente invariata. È auspicabile che la problematica evidenziata trovi al più presto soluzione in linea con i criteri che presiedono al riassetto strutturale del sistema pensionistico e previdenziale.

Per quanto riguarda l'ordinamento degli Enti oggetto della presente relazione appare sufficiente riportarne, in estrema sintesi, gli aspetti salienti.

I Fondi e le Casse di cui sopra - aventi personalità giuridica⁴ e finalità e caratteristiche analoghe - forniscono prestazioni previdenziali ed assistenziali aggiuntive a quelle dell'INPDAP agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, dei Carabinieri e della Marina militare provenienti dal servizio permanente o appartenenti alle categorie del complemento e della riserva di complemento nei cui riguardi, a termini della legge 20 dicembre 1973, n. 824, sia venuto a crearsi un rapporto di impiego continuativo, nonché ai graduati e militari di truppa dell'Arma dei Carabinieri.

² V. precedenti relazioni.

³ Il problema ha infatti già costituito oggetto di attenzione da parte del Governo e del Parlamento, che, con legge 24 dicembre 1993, n. 537 (legge finanziaria 1994), al primo comma dell'art. 9, dispose l'abrogazione di tutte le disposizioni che consentivano la destinazione di risorse finanziarie pubbliche o di impiegare pubblici dipendenti in favore di associazioni ed organizzazioni. Successivamente però il decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito con modificazioni nella legge 24 ottobre 1996, n. 556, limitava la portata del citato articolo 9, escludendo dal campo di applicazione della norma (art. 10) le associazioni e le organizzazioni aventi natura previdenziale o assistenziale, nonché gli enti con finalità assistenziali a favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Rimaneva in via generale viva l'esigenza di perseguire gli obiettivi connessi al contenimento della spesa unitamente alla finalità di ripristinare la parità di trattamento tra i pubblici dipendenti delle varie amministrazioni. In tale contesto l'art. 55, comma 2°, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con effetto 1° gennaio 1998, ha ripristinato la piena operatività dell'originaria disposizione del richiamato articolo 9 della legge n. 537/1993. Peraltro, l'art. 26, comma 21, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) ha apportato ulteriori modifiche al suindicato art. 9, prevedendo che "l'abrogazione dell'art. 10 del decreto legge 8 agosto 1996, n. 437, disposta dall'art. 55, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha effetto dalla data di trasformazione in forma di previdenza complementare dei trattamenti erogati da associazioni, enti ed organismi aventi natura o con finalità previdenziale o assistenziale".

⁴ Tali Enti si configurano, peraltro, come veri e propri organi del Ministero della Difesa (v. al riguardo, il parere n. 3581/02, in data 19 novembre 2002, espresso dalla terza Sezione del Consiglio di Stato).

Loro compito fondamentale è di corrispondere agli iscritti, all'atto della cessazione dal servizio, una indennità denominata "indennità supplementare" per gli ufficiali (Esercito, Marina Militare, Carabinieri), e "premio di previdenza", per i sottufficiali dell'Esercito e della Marina Militare e per i graduati e militari di truppa dell'Arma dei Carabinieri.

Le entrate finanziarie dei predetti Enti sono costituite prevalentemente dai contributi personali degli iscritti. A tal fine, la retribuzione corrisposta all'anzidetto personale è assoggettata ad un contributo a favore degli Enti stessi, secondo i criteri dettati dalla legge⁵.

I predetti Enti sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della Difesa.

⁵ V. L. 5 luglio 1965, n. 814.

2. Organi

Gli organi previsti dalle vigenti norme per ciascuno dei predetti Enti sono il Consiglio di amministrazione e il Comitato dei sindaci.

Il primo è composto da cinque membri, di cui quattro nominati dal Ministro della Difesa ed uno dal Ministro dell'Economia e delle Finanze; fa eccezione il Consiglio di amministrazione del Fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito, che, in conseguenza dell'allargamento dovuto all'iscrizione dei graduati e militari di truppa dei Carabinieri, è stato ampliato a sette membri: sei nominati dal Ministro della Difesa ed uno dal Ministro dell'economia e delle finanze. La presidenza del Consiglio di amministrazione spetta al membro più elevato in grado (a parità di grado, al più anziano) tra quelli nominati dal Ministro della Difesa.

I Comitati dei sindaci - ai quali spetta il controllo sulle operazioni amministrativo-contabili degli Enti in parola - hanno tre componenti, due dei quali nominati dal Ministero della Difesa e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze, eccetto il Comitato dei sindaci del Fondo sottufficiali Esercito, che è composto da quattro membri, tre di nomina del Ministro della Difesa e uno del Ministro dell'economia e delle finanze. I sindaci possono assistere alle adunanze del Consiglio di amministrazione. Per tale organo collegiale le leggi istitutive non prevedono la figura del presidente. In precedenti relazioni la Corte ebbe a rilevare l'anomalia, osservando che, pur in mancanza di una espressa previsione normativa, i principi generali imponevano ai componenti dei Comitati di scegliere nel proprio ambito il Presidente⁶. Tale osservazione, peraltro successivamente condivisa dal Ministero del Tesoro, è stata recepita dagli Enti, di talché nei Comitati dei Sindaci si è proceduto alla nomina del Presidente. È auspicabile che la previsione sia formalizzata in apposita norma.

I componenti del Consiglio di amministrazione e del Comitato dei sindaci restano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Ad essi non viene corrisposto alcun compenso da parte degli Enti in esame per l'incarico svolto.

⁶ È, infatti, compito del Presidente convocare il Comitato, assumerne la presidenza nelle riunioni, inviare al Consiglio di amministrazione le deliberazioni adottate, ecc..